

Determinazione del Direttore Responsabile della S.C. Servizio del Personale n° 734 del 9 SET. 2010

OGGETTO: Passaggio dal rapporto di lavoro **non esclusivo** al rapporto di lavoro **esclusivo**.

10 SET. 2010

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal _____ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore Responsabile del Servizio

- Visto** il D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista** la deliberazione n. 1582 in data 03.07.09, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;
- Vista** la deliberazione n. 175 del 16/11/2009 con la quale il D.G. ha attribuito al Dr Alfredo Pergola l'incarico di Direttore della S.C. Servizio del Personale;
- Visto** L' art. 10, commi 1 e 3, del CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria siglato il 3/11/2005, che stabilisce la facoltà dei dirigenti medici di poter liberamente optare per un tipo di rapporto di lavoro esclusivo/non esclusivo, con l'onere di comunicare la volontà di passare da un rapporto ad un altro entro il 30 Novembre di ciascun anno, e con effetti a decorrere dal 1 Gennaio dell'anno successivo.
- Atteso** che in data 30/11/2009 il Dottor Massazza Roberto, dirigente medico in servizio presso la Struttura Complessa di Ortopedia, ha comunicato di optare per il tipo di rapporto esclusivo, in luogo del precedente rapporto di lavoro di tipo non esclusivo

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

- di prendere atto della richiesta, datata 30/11/2009 del Dr. Massazza Roberto, CF. MSSRRT64A13B354M, nato a Cagliari il 28/09/1972, di passaggio dal tipo di rapporto **non esclusivo** al tipo di rapporto **esclusivo** a decorrere dal 01/01/2010 a norma dell'art. 12 comma 3 del Ccnl dirigenza Medico-Veterinaria siglato il 03/11/2005.
- di attribuire - dalla stessa data - il trattamento economico fondamentale e accessorio previsto per i dirigenti a rapporto esclusivo e in particolare- per quanto riguarda la retribuzione di posizione e di risultato- di far riferimento all'art. 48 del Ccnl 8 Giugno 2000 (integrato dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 58 del CCNL 3/11/2005);
- di attribuire l'indennità di esclusività - dal 1 gennaio 2010- nella medesima misura percepita all'atto dell'opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo e per l'acquisizione delle fasce successive si fa riferimento all'art. 5, commi 5 e 6 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.

Il Responsabile della S.C. del Personale
~~Dott. Alfredo Pergola~~